



ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
DI VERONA

**PROPOSTA REVISIONE STATUTO E REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE E  
CONTABILITÀ CONFORME DPR 132/2003**

*Statuto deliberato nella seduta del 27/09/2019 dall'Assemblea dei Soci integrata con il Direttore e due Rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta e sentito il Collegio dei Professori.*

*Testo aggiornato in data 11.02.2021 come da richiesta MUR n. 14.606 del 18/12/2020*

## PRESENTAZIONE

### TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Natura e finalità
- Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca
- Art. 3 - Finalità dell'insegnamento
- Art. 4 - Accordi di collaborazione
- Art. 5 - Libertà di riunione e uso degli spazi
- Art. 6 - Patrimonio e finanziamenti
- Art. 7 - Principi organizzativi e di amministrazione

### TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 8 - Principi generali
- Art. 9 - Organi dell'Accademia
- Art. 10 - Presidente
- Art. 11 - Direttore
- Art. 12 - Consiglio di amministrazione
- Art. 13 - Consiglio accademico
- Art. 14 - Collegio dei professori
- Art. 15 - Consulta degli studenti
- Art. 16 - Revisori dei conti
- Art. 17 - Nucleo di valutazione

### TITOLO III - UFFICI E ORGANIZZAZIONE

- Art. 18 - Uffici e organizzazione amministrativa
- Art. 19 - Direttore amministrativo

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Calendario accademico
- Art. 21 - Norme di attuazione
- Art. 22 - Norme transitorie
- Art. 23 - Statuto

## PRESENTAZIONE

L'Istituzione dell'Accademia di Pittura di Verona nasce il 18 dicembre 1764 sotto l'egida di G. Cignaroli (1706 - 1770), pittore acclamato ben oltre i confini locali che suggellò così il riconoscimento della scuola pittorica veronese.

Approvati dal Senato veneziano i Capitoli accademici all'inizio del 1765, l'Accademia di pittura veronese iniziò la sua attività con il Cignaroli "direttore perpetuo", tre presidenti, tre "Maestri di pittura", nominati ogni anno, e trentatré pittori aggregati con la qualifica di fondatori,

Gli anni che seguirono la campagna d'Italia di Napoleone e la caduta della Repubblica di Venezia, in una città a lungo contesa tra francesi e austriaci, non furono facili per l'istituzione, nel frattempo intitolata Accademia di Pittura e Scultura. Il difficile compito di dirigere l'Accademia sotto il governo filofrancese del Regno d'Italia (1805 - 1814) e poi sotto la Restaurazione austriaca, spettò a Saverio Dalla Rosa (1745 - 1821), pittore formatosi alla scuola dello zio G. Cignaroli, che si adoperò nella riorganizzazione dell'Accademia dotandola di nuovi strumenti didattici e selezionando, anche in vista della formazione degli studenti, dipinti di antichi maestri che avrebbero costituito il nucleo della pinacoteca pubblica, allestita nel 1812 nella sala del Consiglio del Comune (allora nella Loggia di Fra Giocondo).

Negli anni Settanta dell'Ottocento, l'Accademia veronese si distinse per particolare vivacità grazie al potenziamento dell'Istituzione, reso possibile dal lascito del conte Paolo Brenzoni. Dopo un concorso nazionale fu chiamato a dirigere la scuola e ad insegnarvi pittura Napoleone Nani (1841 - 1899), pittore veneziano di vocazione "verista". Alla sua scuola si formarono anche Angelo Dall'Oca Bianca e Vincenzo De Stefani, destinati a mietere grandi consensi nelle mostre internazionali di fine secolo.

Una straordinaria vitalità contraddistinse l'Accademia nel primo quarto del Novecento, quando alla guida dell'istituzione fu chiamato il bolognese Alfredo Savini (1868 - 1924), poi coadiuvato dal divisionista Baldassarre Longoni. Alla metà degli anni Venti, nell'Accademia Cignaroli, dove Antonio Nardi era succeduto a Savini e Egidio Girelli insegnava scultura, si incrociarono personalità come Giacomo Manzù e Fiorenzo Tomea, Sandro Bini e Renato Birolli, che anche dopo il trasferimento a Milano continuò a rimanere legato agli ambienti artistici della sua città.

Nel 1924, con il concorso del Comune e della Provincia di Verona, all'Accademia, che nel 1895 si era trasferita nel Palazzo della Ragione, fu annesso il Liceo Artistico che ha affiancato l'Accademia anche nelle sue successive sedi: dal 1927 di nuovo Palazzo Pompei, palazzo Forti tra il 1941 e il 1943, castel San Pietro e, infine, il cinquecentesco palazzo Verità Montanari, che ancora ospita la storica istituzione.

Nel 1984 l'Accademia di Belle Arti di Verona ha ottenuto il riconoscimento legale della Scuole di Pittura, Scultura e Scenografia, cui si sono aggiunte nel 1998 la Scuola di Decorazione e nel 2003 quelle sperimentali di Restauro e di Progettazione artistica per le Imprese.

Nel 2009 ha ottenuto l'accreditamento e il riordino di cinque corsi triennali di 1° livello e nel 2012 l'accreditamento del corso quinquennale a ciclo unico in Restauro per i profili formativi PFP1 (Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura) e PFP2 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignei. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti).

In data 5 marzo 2012 con l'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli, il Comune di Verona e la Provincia di Verona si è costituita la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona con decreto n.230 del 17 ottobre 2012.

L'Accademia ha proseguito senza soluzione di continuità l'opera svolta dall'Accademia di Belle Arti "G.B. Cignaroli" relativamente all'attività didattica utile a far conseguire titoli di studio equiparati alla Laurea di 1° e 2° livello, nell'ambito del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale afferente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## TITOLO I - NORME GENERALI

### **Art. 1 - Natura e finalità**

1. L'Accademia di Belle Arti di Verona (a seguire denominata Accademia) è un'istituzione pubblica di alta cultura del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale (a seguire AFAM). È dotata di personalità giuridica ed ha sede legale in Verona, Via Montanari 5.

2. Essa istituisce e attiva corsi di alta formazione artistica ai quali si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 21/12/1999 n. 508. L'Accademia rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico.

3. L'Accademia, sede primaria della ricerca in campo artistico, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attività didattiche e produttive. Sua finalità primaria è l'insegnamento e la promozione delle Belle Arti e di ogni attività didattica, artistica e culturale ad essa connessa. A tal fine:

- a) promuove e diffonde la conoscenza e lo studio della cultura storico artistica sia nell'ambito della propria attività didattica, sia nei confronti della cittadinanza;
- b) concorre alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali;
- c) organizza, cura e gestisce tutta l'attività didattica utile al conseguimento di specifici diplomi accademici di 1° e 2° livello, equiparati ai sensi dell'art. 6 della Legge 268/2002 al valore del diploma di laurea;
- d) promuove l'istituzione di master di alta formazione e di aggiornamento professionale;
- e) collabora con istituzioni ed enti italiani e stranieri per la promozione e lo sviluppo dell'arte, della cultura e della ricerca. A tal fine l'Accademia può stipulare convenzioni e contratti, e delibera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 21/12/1999, n. 508; promuovendo e supportando in particolare tutte le attività necessarie all'acquisizione di finanziamenti pubblici.
- f) promuove le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, al fine di orientare e favorire l'inserimento del mondo del lavoro dei propri diplomati.

5. L'Accademia gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 508/1999.

### **Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca**

1. L'Accademia garantisce ai propri docenti e alle strutture didattiche piena libertà di insegnamento, di ricerca e di produzione artistica, in osservanza dei doveri accademici e di coordinamento della didattica, al fine di realizzare il diritto di apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività. Essa garantisce l'utilizzo delle infrastrutture, degli spazi e degli apparati tecnici, tradizionali e multimediali, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Accademia per il perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo e promozione della cultura favorisce la costituzione e l'attività di organismi di ricerca spin-off di diritto

privato.

### **Art. 3 - Finalità dell'insegnamento**

1. L'Accademia provvede a tutti i livelli di informazione superiore intesi alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali e artistiche previste dagli ordinamenti didattici.
2. L'Accademia assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra ricerca, insegnamento e produzione, favorendo ogni forma opportuna di formazione, di orientamento e di sostegno agli studenti favorendo con attività e convenzioni esterne l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

### **Art. 4 - Accordi di collaborazione**

1. L'Accademia può concludere accordi, attraverso contratti, convenzioni e consulenze, con istituzioni pubbliche e realtà private per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e allo scopo di promuovere e valorizzare la propria attività e di utilizzare e promuovere ogni forma di cooperazione didattica e di produzione artistica, formativa e di ricerca, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 21/12/1999, n. 508. Può, altresì, attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio.
2. L'Accademia può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi.

### **Art. 5 - Libertà di riunione e uso degli spazi**

1. L'Accademia garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita dell'Accademia medesima, secondo le modalità fissate nei rispettivi regolamenti.
2. L'Accademia favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo artistico e culturale. L'uso degli spazi per le attività sopra indicate o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nei regolamenti, in corrispondenza con esigenze di accertato livello e che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Accademia.

### **Art. 6 - Patrimonio e finanziamenti**

1. Il patrimonio dell'Accademia è costituito:
  - a) dal complesso dei beni mobili e immobili nel tempo conferiti in dotazione;
  - b) beni mobili e immobili acquistati dall'Accademia;
  - c) beni mobili e immobili che provengono all'Accademia a qualsiasi titolo ivi comprese donazioni, lasciti, elargizioni;
  - d) il diritto di comodato gratuito concesso dal Comune di Verona di immobili di propria proprietà come sede dell'Accademia.
2. Sono fonti di finanziamento dell'Accademia:
  - a) le entrate derivanti dalla propria attività, ivi inclusi i contributi accademici ed eventuali altri contributi corrisposti dagli studenti;
  - b) le erogazioni liberali provenienti da persone fisiche e giuridiche di qualsiasi tipo e

genere;

- c) i proventi derivanti dalla utilizzazione, anche contrattuale, dei propri beni e delle proprie dotazioni;
- d) i proventi derivanti da commesse di opere o servizi da parte di terzi;
- e) i trasferimenti, contributi e finanziamenti da parte dello Stato e degli enti territoriali o da parte di altri organismi nazionali, sovranazionali o internazionali.

#### **Art. 7 - Principi organizzativi e di amministrazione**

1. L'Accademia si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.
2. L'Accademia, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale di strutture gestionali, tecniche e amministrative a cui riconosce autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

### TITOLO II- ORGANI DI GOVERNO

#### **Art. 8 - Principi generali**

In esecuzione della L. 508/99 e del DPR 132/03, l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di separazione tra i compiti di gestione amministrativa e quelli di gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

#### **Art. 9 - Organi dell'Accademia**

1. Sono organi dell'Accademia:

- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Accademico.
- il Collegio dei Professori;
- la Consulta degli Studenti;
- i Revisori dei conti.
- il Nucleo di valutazione.

2. Gli organi di cui sopra, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi.

#### **Art. 10 - Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia salvo quanto previsto al successivo art. 11.

2. In particolare il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione da inviarsi almeno 5 giorni (120 ore) prima rispetto alla data della seduta, tenuto presente anche l'ora fissata per l'inizio della seduta stessa. In caso di necessità e urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 24 ore prima della seduta. Dovrà provvedere alla convocazione anche quando ne

facciano richiesta il Direttore oppure almeno un terzo dei Consiglieri di amministrazione in carica;

- b) sovrintende e provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e al generale andamento dell'attività dell'ente;
- c) assume, in caso di indifferibile necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale dovranno essere sottoposti per ratifica;
- d) vigila sulle dotazioni finanziarie, patrimoniali e immobiliari e sulle altre risorse dell'Accademia, promuove e vigila sulle iniziative volte a potenziarle e intrattenendo, a tal fine, rapporti con enti pubblici e soggetti privati;
- e) cura l'immagine e le relazioni esterne dell'Accademia, anche a livello internazionale, favorendo la collaborazione con associazioni e organismi pubblici e privati con finalità convergenti con quelle dell'Accademia;
- f) cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari anche al fine delle sponsorizzazioni o dei finanziamenti alle libere attività artistiche, di ricerca, e sperimentazione programmate e promosse dall'Accademia;
- g) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario dell'Accademia ed espone gli indirizzi generali .

3. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione manageriale e professionale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

4. Il Consiglio accademico effettua la designazione della terna di cui al precedente comma 3, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni,

5. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere confermato consecutivamente più di una volta.

#### **Art. 11 - Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione.

2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio accademico e il Collegio dei professori.

3. Presenta al Consiglio di amministrazione, all'inizio dell'anno accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Assume, in caso di necessità e urgenza, gli atti e i provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

5. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 nei confronti del personale amministrativo e docente dell'Accademia.

6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

7. Il Direttore è eletto tra i docenti anche di altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono i seguenti:

- a) anzianità di servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in



- qualità di docente di prima fascia da almeno 6 (sei) anni;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non avere ricevuto, in qualità di docente, sanzioni disciplinari oltre la censura verbale;
  - c) adeguate esperienze professionali maturate in campo artistico, culturale, scientifico e gestionale, ovvero pregresse esperienze di direzione in istituzioni di alta cultura in campo artistico acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
8. Il Direttore è eletto con voto segreto dai docenti di prima e seconda fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato facenti parte dell'organico dell'Accademia nonché dai supplenti annuali su cattedre e posti vacanti e disponibili, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico. E' nominato con decreto del Ministro.
9. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. Nella terza votazione è valida la maggioranza assoluta dei votanti.
10. Le elezioni del Direttore sono indette con decreto del Presidente dell'Accademia almeno 180 giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica.
12. Il Direttore, assunto l'incarico, nomina un Vice Direttore, scelto tra i docenti di ruolo, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
13. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
14. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia secondo le previsioni ministeriali.

#### **Art. 12 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, e resta in carica per tre anni.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
- a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) un docente dell'Accademia, diverso dal Direttore, designato dal Consiglio accademico;
  - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti
  - e) un esperto nominato dal Ministro tra personalità del mondo dell'arte e della cultura ovvero del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio accademico e di membro della Consulta degli studenti.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3 del presente articolo, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto nonché le proposte di modifica dello statuto nonché i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del DPR n. 132/2003, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio anche su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.

7. La definizione dell'organico di cui al precedente comma 6, lett. d). è approvata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di amministrazione si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario.

10. Il verbale di ciascuna riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dal Consiglio di amministrazione immediatamente o nella seduta successiva. Il verbale viene redatto e trascritto nell'apposito registro.

11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente cui compete la determinazione della data della riunione nonché la formazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Alla convocazione dovrà provvedersi anche quando ne facciano richiesta il Direttore ovvero almeno un terzo dei consiglieri in carica. In tale caso, la seduta dovrà essere tenuta entro 15 giorni dalla richiesta.

12. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno 5 giorni (120 ore) prima rispetto alla data della seduta, tenuto presente anche l'ora fissata per l'inizio della seduta stessa. In caso di necessità e urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 24 ore prima della seduta. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per posta, per posta elettronica. Le riunioni saranno valide anche senza formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

13. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti loro proprie verso l'Accademia come pure nel caso di deliberazioni rispetto alle quali sussista un interesse proprio o di parenti o affini fino al quarto grado.

12. Decade dal Consiglio di Amministrazione colui che non partecipa per più di tre volte consecutive alle riunioni senza giustificazione alcuna. La disposizione non si applica ai componenti di diritto e a quelli di nomina ministeriale.

## **Art. 13 - Consiglio accademico**

1. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che è membro di diritto e lo presiede:
  - a) quattro docenti a tempo indeterminato dell'Accademia con almeno tre anni di effettivo servizio maturati nell'Accademia stessa, eletti dal Corpo docente;
  - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. I membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio accademico:
  - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto della disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  - b) assicura il monitoraggio e il controllo di cui alla precedente lettera a);
  - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/1999, il regolamento didattico, sentito il Collegio dei professori, ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
  - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/99;
  - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione e ad altri organi.
4. Il Consiglio accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso la seduta dovrà essere tenuta entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio si intende validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell'Accademia, il Consiglio accademico è presieduto dal professore più anziano in ruolo.
6. Le deliberazioni del Consiglio accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 14 - Collegio dei professori**

- 1 Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia e dai professori a contratto con un modulo almeno semestrale. Questi ultimi partecipano a titolo consultivo e senza diritto di voto, non concorrono alla formazione del numero legale e non partecipano all'elezione del Direttore e dei componenti il Consiglio accademico.
2. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti:
  - a) propone al consiglio accademico l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell'Accademia;
  - b) promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle diverse discipline delle arti;
  - c) partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca;
  - d) analizza gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato e fornisce, attraverso una relazione elaborata dal Direttore, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attività svolta;

- e) esprime parere obbligatorio sull'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione degli stessi;
- f) esprime parere obbligatorio sull'attivazione di progetti annuali pluriennali che coinvolgono l'attività di più strutture didattiche. Ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico scientifico formulata anche da parte delle strutture scientifiche di riferimento;
- g) avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sullo Statuto e sulle sue eventuali modifiche;
- h) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalle normative vigenti e dal presente Statuto.

3. Il Collegio dei professori è convocato dal Direttore il quale provvede alla convocazione anche quando ne faccia motivata richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

4. E'legalmente riunito in presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 15 - Consulta degli studenti.**

1. La Consulta degli studenti è composta da un numero dispari di studenti eletti in numero variabile così come stabilito dalla normativa vigente al momento dell'elezione. Fanno inoltre parte della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico. I membri della consulta rimangono in carica tre anni, purché iscritti regolarmente ai corsi e non siano fuori corso. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

3. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR n. 132/2003, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

#### **Art. 16 - Revisori dei conti**

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti per legge.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del decreto ministeriale di nomina e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta.

#### **Art. 17 - Nucleo di valutazione**

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dall'Accademia seguendo i criteri e linee guida elaborati

dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi, In particolare:
  - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; la relazione è trasmessa all'ANVUR e al Ministero Università e Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
3. L'Accademia assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

### TITOLO III - UFFICI E ORGANIZZAZIONE

#### **Art. 18 - Uffici e organizzazione amministrativa**

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
2. L'Accademia conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative a criteri di autonomia, economicità, efficacia, semplificazione e trasparenza.

#### **Art. 19 - Direttore amministrativo**

1. Il direttore amministrativo è preposto alle strutture amministrative di cui al precedente articolo 18 ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia;
2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale di categoria vigente, esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento, e dà esecuzione alle delibere degli organi di gestione; conforma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo e di gestione dell'Accademia; con autonomia operativa, cura l'osservanza delle relative direttive e sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Accademia.
3. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Nel rispetto delle relazioni previste dalla contrattazione nazionale vigente, fonte primaria di disciplina, il Direttore amministrativo:
  - a - avanza proposte agli organi di gestione dell'Accademia inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
  - b - definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

- c - cura la predisposizione del documento del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, a mezzo degli uffici di contabilità, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d - esercita la mansione di segretario del Consiglio di amministrazione e può farsi assistere per la verbalizzazione da un collaboratore da lui designato.

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### **Art. 20 - Calendario accademico**

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Eventuali diverse disposizioni per motivi di organizzazione didattica saranno previste dal regolamento dell'Accademia.

##### **Art. 21 - Norme di attuazione**

1. I regolamenti di cui all'art. 3 del DPR 132/2003 sono deliberati ed approvati dagli organi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del medesimo DPR 132/2003 secondo le procedure di cui all'Allegato A del presente Statuto.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

##### **Art. 22 - Norme transitorie**

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi come definiti dal presente Statuto si applicano le seguenti norme transitorie:
- a) gli organi necessari di cui all'art. 4 del DPR 132/2003 in carica al momento dell'emanazione del presente Statuto mantengono le loro funzioni fino al compimento degli atti necessari per la costituzione e la nomina dei nuovi organi;
  - b) il Consiglio di amministrazione in carica all'emanazione del presente Statuto integrato dal Direttore, da un rappresentante dei docenti designato dal Collegio dei professori e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti, svolge le funzioni di cui all'art. 7 del DPR 132/2003 fino al compimento degli atti necessari per la costituzione e la nomina del nuovo organo;
  - c) il Presidente e il Direttore in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

##### **Art. 23 - Statuto**

Il presente Statuto, che regola l'amministrazione dell'Accademia, è adottato ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 132/2003 dai competenti organi dell'Accademia medesima precedente alla statizzazione, integrati dal Direttore e da due rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta sentito il Collegio dei professori ed entra in vigore successivamente alla prescritta approvazione del MIUR.

Il Presidente  
Marco Giaracuni

## **ALLEGATO "A"**

### **Fonti normative dell'Istituto**

#### **Regolamento didattico.**

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
2. È deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.
3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.
4. Il testo di Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
6. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

#### **Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.**

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il testo di Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
6. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

#### **Regolamento degli uffici amministrativi.**

1. Il Regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della

funzione pubblica

3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.

4. La revisione del Regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.